

STATUTO

(Nuova versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2015)

Art. 1 – Scopi della Fondazione

L'Ente Morale "G. Feltrinelli per l'incremento dell'Istruzione Tecnica" - EMIT -, è una Fondazione riconosciuta con R.D. 25 aprile 1920 n. 599, con sede in Milano, dove svolge la sua attività dal 1908.

Emit Feltrinelli ha lo scopo di promuovere ogni utile iniziativa :

per la formazione tecnico-professionale e l'aggiornamento tecnologico di laureati, diplomati e tecnici ;

per la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione continua di dirigenti, quadri tecnici e personale già occupato, anche promuovendo attività e corsi di didattica avanzata;

per promuovere la conoscenza e lo scambio di esperienze anche formative nel settore tecnologico e gestionale, agevolando la ricerca delle imprese e la collaborazione con il mondo della scuola e dell'università ;

per fornire formazione e servizi qualificati alle imprese, nello specifico ambito della certificazioni metrologiche di laboratorio;

per favorire la collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con le associazioni professionali e del mondo economico e del lavoro nello svolgimento di tutte le attività coerenti con i propri compiti statutari;

per realizzare – in proprio o mediante la collaborazione con terzi soggetti - la pubblicazione di opere monografiche o di informatori periodici finalizzati alla promozione della cultura e della formazione integrale della persona.

L'Ente può inoltre assumere particolari iniziative in favore di studenti capaci e meritevoli degli Istituti Tecnici lombardi, con speciale riguardo per quelli dell'ITIS "G. Feltrinelli".

Art. 2 - Ambito delle attività

Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte presso la sua sede ed altre sedi idonee nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 3 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Comitato di Presidenza
- Il Segretario Generale
- Il Collegio dei revisori legali

Art. 4 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

- Uno designato dagli eredi del Gr. Uff. Carlo Feltrinelli;
- Un rappresentante della Regione Lombardia;
- L'Assessore competente del Comune di Milano o un suo referente;
- Il Rettore del Politecnico di Milano o un suo referente;
- Un rappresentante del Politecnico di Milano, designato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico stesso;
- Uno designato dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano;
- Uno designato dall'Associazione Industriale Lombarda;
- Uno designato dall'Ordine degli Ingegneri;
- Uno designato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Milano;
- Uno designato dall'Associazione Italiana Tecnologi (A.I.T.).

I membri di cui sopra possono farsi sostituire da un loro delegato.

Oltre ai predetti 10 Consiglieri fanno parte del Consiglio - come membri di diritto:

- il Dirigente Scolastico dell'ITIS "G. Feltrinelli";
- i Presidenti dei precedenti Consigli di Amministrazione;
- i Vice Presidenti del precedente Consiglio, che restano Consiglieri per un altro quadriennio, successivo alla data di cessazione dalla carica di Vice Presidente;
- il Segretario Generale, il quale ha solo diritto di voto consultivo ed è designato ai sensi del successivo art. 11.

Il Consiglio può, inoltre, cooptare come membri, con parità di diritti, sino a cinque persone che per notoria competenza tecnica, didattica o amministrativa o per esperienza nel settore dell'Istruzione Tecnica, siano in grado di contribuire validamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

Il Consiglio è nominato con decreto del presidente della Giunta della Regione Lombardia.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 5 – Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente provvede, almeno quattro mesi prima della scadenza del quadriennio, a richiedere la designazione dei Consiglieri alle amministrazioni e agli Enti di cui al precedente art. 4.

Il Presidente provvede pure, in caso di vacanza di un Consigliere, a richiederne la sostituzione; il Consigliere subentrato dura in carica sino al termine del quadriennio in corso.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso senza obblighi di forma purché con mezzi idonei per i quali si abbia prova di ricezione da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria.

Saranno tenute sedute straordinarie ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno sei Consiglieri o il Collegio dei Revisori ne facciano domanda scritta e motivata.

Art. 7 - Sedute del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ove si tratti di cooptazione di nomine o, comunque di deliberazioni relative a persone, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

I verbali delle adunanze del Consiglio, regolarmente tenuti e trascritti su apposito libro, previa approvazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri:

- la cooptazione di massimo cinque membri, ai sensi del precedente art. 4;
- l'elezione nel proprio seno del Presidente e dei due vice Presidenti;
- la nomina da uno a quattro consiglieri a far parte del Comitato di Presidenza;
- la nomina del Segretario Generale e l'autorizzazione al Presidente a redigere e sottoscrivere un contratto che regoli la collaborazione del Segretario Generale con l'Ente;
- la delega per determinate funzioni, in particolare, di natura amministrativa ad uno o più consiglieri e/o al Segretario Generale nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge;
- l'approvazione del programma generale predisposto annualmente dal Segretario Generale in collaborazione con il Comitato di Presidenza;
- la stipula di contratti di compravendita di immobili, di contratti di leasing immobiliare e su ogni altra materia di straordinaria amministrazione, tra le quali vanno, in ogni caso, ricomprese l'assunzione di finanziamenti di qualsivoglia genere, la prestazione di garanzie e la politica di investimento del patrimonio della Fondazione;
- la corresponsione di compensi, l'effettuazione di accantonamenti e/o di rimborsi spese a favore di propri membri, investiti di particolari cariche e/o delegati di particolari funzioni;
- le modifiche dello statuto;
- l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- la presa d'atto delle nomine e l'insediamento dell'organo di revisione.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, con la maggioranza semplice di cui al precedente art. 7:

- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le variazioni di bilancio;
- delibera la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- delibera sulla accettazione di eredità e legati, nel rispetto dell'art. 473 codice civile.

Può anche riconoscere la qualifica di "Presidente Onorario" a persona scelta tra i benemeriti dell'Ente e in genere dell'istruzione e dell'industria.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio e il Comitato di Presidenza;
- ne formula l'ordine del giorno;
- sentito il Segretario Generale, assume sospende e licenzia il personale dipendente;
- firma gli atti contabili ed amministrativi e le convenzioni;
- può delegare alla firma di atti determinati altri membri del Consiglio d'Amministrazione;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente con maggiore anzianità di carica.

Art. 10 - Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai due Vicepresidenti e dai Consiglieri designati dal Consiglio d'amministrazione.

Viene convocato dal Presidente da quattro a sei volte nell'arco dell'anno. Assume decisioni di ordinaria amministrazione nell'ambito degli scopi statutari e può delegare specifiche funzioni ai propri membri.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dai soci membri e le sue delibere sono registrate dal Segretario Generale e sono assunte con la maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è designato dal Consiglio di Amministrazione del quale fa parte con il solo voto consultivo e il suo mandato è di quattro anni.

E' legato alla Fondazione da un rapporto di collaborazione attraverso le forme contrattuali previste dalle norme vigenti.

Svolge la sua attività operando in armonia con le direttive e gli orientamenti formulati dal Consiglio, dal Presidente e dal Comitato di Presidenza.

Il Segretario Generale:

- predispone il programma generale annuale e le linee strategiche della Fondazione;
- propone la bozza del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e delle proposte di variazione del bilancio approvato;
- dirige il personale della Fondazione e ne definisce l'organigramma e il mansionario;
- propone le bozze dei contratti e delle convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati;
- redige i verbali del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di Presidenza; sovrintende al regolare svolgimento di tutti i servizi dell'Ente;
- partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato di Presidenza;
- partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio quale organo amministrativo della Fondazione.

Art. 12 - I Revisori legali

Al controllo della gestione finanziaria della Fondazione è preposto un Collegio dei Revisori legali composto da tre membri di cui almeno il Presidente iscritto all'Ordine dei revisori legali, così nominati:

- il Presidente dalla Regione Lombardia
- un membro dal Politecnico di Milano
- un membro dall'Associazione Industriale Lombarda.

I Revisori debbono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decadenza dalla carica di un revisore si provvede alla sua sostituzione con un altro designato dallo stesso organo che aveva proposto quello decaduto; il revisore subentrato dura in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nel rispetto delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio e redige, sulla base delle annuali risultanze del contro consuntivo, la relazione contabile.

Art. 13 - Il Bilancio della Fondazione

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio al 1° Gennaio e chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio delibera il bilancio consuntivo dell'esercizio entro il mese di aprile e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre.

Art. 14 - Il Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio dell'ente è costituito dal denaro liquido e da ogni altro bene ad esso appartenente.

I risultati degli investimenti sono periodicamente sottoposti alla verifica del Comitato e del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio dell'ente è altresì costituito dai beni mobili che formano l'arredo e la strumentazione delle aule e dai laboratori didattici e degli uffici; e dalle attrezzature e dagli arredi dei laboratori scientifici e industriali.

Il patrimonio può essere integrato da donazioni, lasciti, legati ed acquisti nonché dai proventi derivanti dall'attività dell'ente.

Le politiche di investimento sono definite e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione, con il Comitato di Presidenza o con alcuni membri del Comitato appositamente delegati a questo scopo, assume le opportune iniziative.

I rapporti con gli istituti di credito sono gestiti dal Presidente e, d'intesa con il Presidente, dal Segretario Generale, nonché dai dipendenti espressamente designati a tali funzioni, fatte salve le opportune cautele nel loro operato.

Le rendite sono impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 15 - Estinzione della Fondazione

Qualora la Fondazione dovesse estinguersi, i suoi beni saranno devoluti a istituzioni cittadine che svolgono attività affini nell'ambito dell'istruzione tecnica.